

**C O M U N E D I M E L A Z Z O**  
 Provincia di Alessandria

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 2**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2016**

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **VENTISEI** del mese di **APRILE** alle ore 21.00 nella solita sala delle riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero per oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	PAGLIANO Piero Luigi	si	
2	GALLIANO Simona	si	
3	DOLERMO Patrizia	si	
4	BOZZO Sergio Gabriele Vittorio	si	
5	IVALDI Daniela	si	
6	FERRARIS Rita	si	
7	DELLOCCHIO Walter	si	
8	MARENCO Loredana	si	
9	MOLINARI Claudio	si	
10	CALIEGO Marino	si	
11	GARBERO Onorato Gianluigi	si	

Partecipa il Segretario comunale Signor **COMASCHI Gian Franco**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **PAGLIANO Piero Luigi**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 26.04.2016  
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2016

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'articolo 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., con i quali è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**VISTA** la Legge di Stabilità 2014 n. 147/2013, che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 con le sue componenti TASI, TARI e IMU e richiamato il comma 677 dell'art.1;

**ATTESO** che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

**CONSIDERATO** che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli. Dal 2016 l'IMU non è più dovuta:  
a) per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) per i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RITENUTO** quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

**TENUTO CONTO** che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTI** gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge

## DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare per l'anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2015 con atto consiliare n. 7 del 28.05.2015;
3. di riassumere le aliquote così come deliberate per l'anno 2015 e confermate per l'anno 2016 come segue:
  - aliquota 0,45% abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7)

- aliquota 0,90% per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli")
- aliquota 0,90% (tutti gli altri immobili compresi aree edificabili)
- aliquota 0,65% per i terreni agricoli

4. di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5. di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

6. di dare mandato al Dirigente del settore economico-finanziario di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante l'IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

7. di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

8. di inviare la presente deliberazione tariffaria per via telematica con inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico entro il termine di cui all'art.10, comma 4, del decreto legge n.35 dell'8 aprile 2013.

Indi, con votazione separata ed unanime, resa ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000, il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.


---

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Assandri Alba)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il presente verbale di deliberazione viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale il 18 MAG 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Addi 18 MAG 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE



La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 in seguito al decorso di giorni 10 dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.

Lgs. n.267/2000  
Addi 18 MAG 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

